



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO

2
335
35

N. 2022/2017 R.G.N.R.

Bolzano, 15.05.2017

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.L.vo 271/89

**Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Bolzano**

Il Pubblico Ministero dott. Andrea Sacchetti,
nel procedimento penale n. 2022/2017 R.G.N.R. a carico di:
SCATTONI Giuseppe, in atti meglio generalizzata,
per il reato previsto dagli artt. 479 c.p.;

RITENUTO

- che in relazione al reato p. e p. dall'art. 479 c.p. la *notitia criminis* deve essere valutata come infondata;
- che, dalla rappresentazione dei fatti operata in sede di denuncia/querela, emerge che l'indagato, in qualità di perito nominato dal G.I.P. presso il Tribunale nell'ambito del procedimento iscritto *sub* n. 107/13 R.G.N.R., avrebbe attestato falsamente la determinazione del tasso usurario relativo al rapporto creditizio oggetto di indagine;
- che, tuttavia, le presunte falsità in cui sarebbe incorso il perito hanno ad oggetto elementi non già rappresentazioni di elementi fattuali, quanto piuttosto elementi valutativi concernenti l'interpretazione del tessuto normativo relativo alla rilevazione dei tassi di interesse;
- che, anche volendo ammettere che l'indagato abbia effettivamente fornito una falsa rappresentazione degli elementi di fatto posti a fondamento del proprio elaborato, difetta la prova che tale falsità sia stata posta in essere in maniera cosciente e volontaria, ben potendosi prospettare che la stessa sia riconducibile ad un coefficiente psicologico di imperizia e ad un atteggiamento di colposa incapacità professionale;
- che, con specifico riferimento a fattispecie per molti versi analoga a quella in esame, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che: "*Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (nella specie consulente del P.M.), il giudice di merito deve attentamente vagliare se la condotta di infedeltà sia determinata da consapevole intenzione di rendere una falsa rappresentazione della realtà (nella specie relativa allo svolgimento di attività di autopsia e alla inutilità della rinnovazione della consulenza) oppure sia il risultato di imperizia e di colposa incapacità professionale, con la conseguenza che, a tal fine, occorre acquisire il dato certo su ciò che può essere considerato il movente del comportamento ascritto come mendace al soggetto agente*" (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 32856 del 12/07/2011, Rv. 250581);
- che nel caso di specie non è dato comprendere quale possa essere il movente che abbia determinato il perito del G.I.P., in qualità dunque di organo imparziale ed in assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 221, 3° comma c.p.p. in relazione all'art. 36 c.p.p., ad attestare nel proprio elaborato circostanze asseritamente false;

- che pertanto gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio relativamente alla fattispecie di cui agli artt. 479 c.p.;

visti gli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.,

CHIEDE

che il signor Giudice per le indagini preliminari in indirizzo voglia disporre decreto di archiviazione del procedimento e ordinare la restituzione degli atti all'Ufficio del P.M.
Con osservanza.

In Pubblico Ministero
Dott. Andrea Sacchetti

N. GIP 3020/17

TRIBUNALE DI BOLZANO
Il Giudice per le indagini preliminari

vista la richiesta di archiviazione che precede e ritenuto che debba essere accolta per i motivi indicati

visti gli artt. 409/411 c.p.p.

ordina

l'archiviazione del procedimento. Ordina la restituzione degli atti al P.M.
Bolzano,

Il G.I.P.